

MODALITÀ DI ACCESSO e REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

Art.1 L'accesso ai Servizi

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
 - c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione.
 - d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso
3. La procedura per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su impulso del responsabile del servizio e si conclude con l'approvazione del Piano Assistenziale Individuale.
4. La presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che i Comuni della Società della Salute Val di Cornia assicurano o promuovono.
5. All'atto della presa in carico viene individuato l'assistente sociale responsabile del caso.
6. L'Assistente sociale, individuato quale responsabile del caso al fine di effettuare la valutazione professionale del bisogno, provvede all'acquisizione di tutta la documentazione integrativa eventualmente non allegata alla domanda, tramite richiesta al soggetto richiedente oppure acquisizione d'ufficio.
7. L'Assistente sociale responsabile del caso
 - a. definisce il Progetto assistenziale individuale e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
 - b. Assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi
8. I tempi per l'istruttoria della pratica e la conclusione del procedimento decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti e specificamente indicati nei disciplinari del servizio. Non dovranno comunque mai essere superiori a 40 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

I documenti richiesti ad integrazione e completamento della domanda dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, l'iter della domanda sarà sospeso.
9. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di tutte le professionalità interessate.
10. L'erogazione dei servizi e prestazioni avviene a seguito di domanda presentata su apposito stampato, corredata da tutti i documenti indicati, compreso l'ISEE ordinario se limitante per

l'erogazione del servizio, da parte dell'interessato/a, o in caso di impedimento, di suo delegato (tutore, legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato, anche associazione di tutela).

ART. 2 Valutazione dello stato di bisogno

I soggetti di cui all'art. 3 sono considerati assistibili quando si trovano in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.

Per situazione di bisognosi intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza di reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso, il quale opera scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno che riguardano:

- a) la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse dirette;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

ART. 3 Definizione del progetto assistenziale individuale

A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato, l'assistente sociale responsabile del caso definisce il Progetto Assistenziale Individuale.

Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente l'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.

Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

ART. 4 Determinazione della situazione economica del richiedente

Ai fini della valutazione della condizione del bisogno, la capacità economica delle persone si misura in base all'ISEE disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della L. 27/12/9, n. 449), da ultimo modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. A questo vengono aggiunte, nella valutazione del piano assistenziale individuale, le risorse economiche derivanti dai beneficiari non soggetti ad IRPEF (pensioni risarcitorie, accompagnamento, ecc..).

L'ISEE viene utilizzato:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

La mancata presentazione dell'ISEE annulla la richiesta di intervento o prestazione, salvo il caso di persona impossibilitata a produrre la dichiarazione per inabilità fisica o psichica, priva di parenti o persone che ne conoscano la situazione economica. In tal caso l'assistente sociale ricostruisce la situazione reddituale attraverso indagini e verifiche presso Enti e/o altro e sottopone l'esito della ricerca alla Commissione Servizio Socio Assistenziali.

ART. 5 Convocazione delle persone obbligate agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Servizio si attiverà, ove previsto, comunque, in surrogatoria, verso il richiedente allo scopo di fargli superare la condizione di indigenza.

L'Ente gestore si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.